



Comune di Rho
Piazza Visconti, 23
20017 RHO (MI)
<http://www.comune.rho.mi.it>

-

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_h264 - - 1 - 2023-08-08 - 0054000

RHO

Codice Amministrazione: **c_h264**

Numero di Protocollo: **0054000**

Data del Protocollo: **martedì 8 agosto 2023**

Classificazione: **1 - 4 - 0**

Fascicolo: **2023 / 9**

Oggetto: **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITTADINA DELLO SPORT**

Note:

MITTENTE:

SEGRETARIO GENERALE

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MATTEO BOTTARI in data 08/08/2023



Comune di Rho

**REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA CITTADINA DELLO SPORT**

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI -----	3
Articolo 1 Istituzione della Consulta Cittadina dello Sport-----	3
Articolo 2 Finalità -----	3
Articolo 3 Organi della Consulta Cittadina dello Sport -----	4
CAPO II ASSEMBLEA GENERALE-----	4
Articolo 4 Composizione dell'Assemblea generale -----	4
Articolo 5 Presidenza dell'Assemblea Generale -----	5
Articolo 6 Convocazione dell'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport -----	5
Articolo 7 Competenza dell'Assemblea Generale -----	6
Articolo 8 Funzionamento dell'Assemblea Generale -----	6
CAPO III COMITATO ESECUTIVO -----	6
Articolo 9 Composizione del Comitato Esecutivo-----	6
Articolo 10 Competenze del Comitato esecutivo -----	7
Articolo 11 Funzionamento del Comitato esecutivo-----	8
Articolo 12 Durata del Comitato esecutivo -----	8
CAPO IV NORME FINALI -----	8
Articolo 13 Entrata in vigore e disposizioni transitorie-----	8

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Istituzione della Consulta Cittadina dello Sport

1. E' istituita la Consulta Cittadina dello Sport quale organismo di rappresentanza civica delle associazioni sportive dilettantistiche delle società sportive dilettantistiche iscritte all'Albo delle associazioni comunali.
2. La Consulta Cittadina dello Sport rappresenta una forma ulteriore e diversa di rappresentanza civica, rispetto ai consigli cittadini disciplinati dallo Statuto comunale.
3. Le finalità, le competenze e il funzionamento della Consulta Cittadina dello Sport sono disciplinate integralmente da questo Regolamento.

Articolo 2 Finalità

1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra la stessa Amministrazione Comunale, i cittadini e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) promuovere le attività motorie e sportive in tutte le fasce della popolazione quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché' al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico;
 - b) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;
 - c) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
 - d) favorire la promozione delle attività e manifestazioni sportive;
 - e) promuovere ogni tipo di iniziativa rivolta a combattere l'uso di sostanze dopanti ed anabolizzanti;
 - f) promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi;
 - g) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo;
 - h) favorire e coordinare la programmazione dell'attività sportiva in relazione all'impianistica di proprietà comunale.
2. La Consulta Cittadina dello Sport inoltre contribuisce:
 - a) alla programmazione di iniziative per la promozione della pratica sportiva a tutti i livelli;

- b) allo sviluppo di iniziative sportivo/ricreative tendenti alla salvaguardia del benessere fisico e della salute dei cittadini;
 - c) all'elaborazione dei criteri per l'utilizzo degli impianti sportivi e dei servizi sportivi e ricreativi.
3. La Consulta Cittadina dello Sport può fornire pareri ed avanzare proposte al Comune, sia sulla base della valutazione di istanze e problematiche inerenti le diverse realtà sportive, sia sulla base della più ampia partecipazione della cittadinanza ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva.

Articolo 3 Organi della Consulta Cittadina dello Sport

1. Gli organi della Consulta Cittadina dello Sport sono:
- a) l'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport;
 - b) il Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport .
2. La costituzione e l'aggiornamento della composizione degli organi della Consulta Cittadina dello Sport sono effettuate con decreto del Sindaco tenendo conto delle disposizioni di questo Regolamento.

Capo II Assemblea generale

Articolo 4 Composizione dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport è composta dai legali rappresentanti di Società Sportive Dilettantistiche o Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritta nella sezione Società Sportive dell'Albo Comunale delle Associazioni del Comune.
2. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche possono designare una persona diversa dal legale rappresentante.
3. Il Sindaco e l'Assessore competente in materia di Sport sono componenti di diritto della Consulta, senza diritto di voto.
4. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche decadono dalla rappresentanza nella Consulta con la cancellazione dall'Albo delle Associazioni comunali oppure con il loro scioglimento.
5. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche non possono essere rappresentate nella Consulta o decadono altresì quando:
- a) siano stati condannati per illecito sportivo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico nei tre anni precedenti;

- b) siano stati condannati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico per l'uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti;
 - c) siano stati sanzionati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico, nei cinque anni precedenti, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI;
6. Nel caso in cui il rappresentante di una società sportiva o associazione sportiva sia assente ingiustificato a tre Assemblee Generali consecutive, il Presidente richiederà alla società o associazione interessata la sostituzione del proprio rappresentante.

Articolo 5 Presidenza dell'Assemblea Generale

1. La Presidenza dell'Assemblea Generale spetta al Sindaco o all'assessore delegato in materia di sport.
2. L'Assemblea generale elegge fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un Vice Presidente.
3. La carica di Vice Presidente ha durata pari a quattro anni e comunque sino all'elezione successiva.
4. Il Vice Presidente cessano automaticamente dall'incarico per dimissioni oppure a causa della decadenza dalla Consulta della società o associazione rappresentata.

Articolo 6 Convocazione dell'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport

1. L'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport viene convocata di norma una volta all'anno.
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute.
3. La convocazione avviene con preavviso di norma non inferiore a 30 giorni, mediante comunicazione trasmessa via mail, indirizzata a tutte le Società/Associazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune. La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, che specifichi gli argomenti che saranno trattati.
4. L'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport può inoltre essere convocata dal Presidente, qualora sia necessario, con almeno quindici giorni di preavviso o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
5. In caso di urgenza, in via eccezionale, la convocazione potrà essere effettuata almeno 24 ore prima della data prevista.

6. Ogni componente dell'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport può proporre argomenti da discutere all'Ordine del giorno. La proposta deve essere inviata in forma scritta via e-mail all'Ufficio Sport. Eventuali proposte non comprese nell'Ordine del giorno potranno essere messe a votazione solo se presentate almeno 24 ore prima della seduta all'attenzione del Presidente.
7. Una seduta dell'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, mezz'ora dopo la prima convocazione, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 7 Competenza dell'Assemblea Generale

All'Assemblea Generale competono:

- a) l'elezione del Comitato Esecutivo;
- b) l'espressione di pareri su proposte dell'Amministrazione comunale in materia di sport;
- c) la costituzione di gruppi di lavoro per realizzare gli obiettivi e le finalità della Consulta Cittadina dello Sport. Dei gruppi di lavoro possono far parte anche persone ed esperti esterni all'Assemblea e al suo Comitato Esecutivo.

Articolo 8 Funzionamento dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport esprime i propri pareri a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità la decisione spetta al Presidente.
2. Delle riunioni dell'Assemblea Generale è redatto un verbale a cura di un segretario designato dal Presidente all'inizio di ciascuna riunione.
3. Possono essere invitati alle sedute dell'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport in funzione agli argomenti all'Ordine del giorno, con diritto di parola ma non di voto, i dirigenti e i funzionari del Comune di Rho e i rappresentanti di Istituzioni, Enti, Associazioni esperti in materia, che abbiano specifico interesse sugli argomenti in discussione, compresi i rappresentanti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o del Comitato Italiano Paralimpico.

Capo III Comitato Esecutivo

Articolo 9 Composizione del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport è eletto dall'Assemblea ed è composto da dodici rappresentanti e precisamente:
 - a) Il Presidente dell'Assemblea Generale:

- b) Il Vice Presidente dell'Assemblea Generale;
 - c) un rappresentante per la disciplina sportiva Calcio;
 - d) un rappresentante per la disciplina sportiva Pallacanestro;
 - e) un rappresentante per la disciplina sportiva Pallavolo;
 - f) un rappresentante per la disciplina sportiva Ciclismo;
 - g) un rappresentante per le associazioni appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico che curano le attività delle persone con disabilità;
 - h) cinque rappresentanti per le altre discipline sportive.
2. Ogni associazione e società sportiva può presentare una candidatura al Comitato Esecutivo.
 3. Ogni associazione e società sportiva potrà votare ed eleggere solo il rappresentante delle discipline sportive praticate.
 4. Il voto è segreto e ciascun componente dell'Assemblea Generale potrà esprimere una sola preferenza.
 5. Risulterà eletto il rappresentante che ha raccolto il maggior numero di preferenze per ogni disciplina sportiva.
 6. Per quanto concerne l'elezione dei rappresentanti delle discipline di cui al comma 1 lettera h), saranno eletti i rappresentanti che hanno raccolto il maggior numero di voti.
 7. In caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio con una nuova votazione.
 8. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il rappresentante della Società applicando, nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) anzianità di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;
 - b) anzianità di iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - c) numero di tesserati per la stagione sportiva precedente all'elezione.

Articolo 10 Competenze del Comitato esecutivo

1. Al Comitato esecutivo competono:
 - a) l'elaborazione di proposte e di piani da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
 - b) l'elaborazione di pareri da sottoporre all'Assemblea Generale su proposte dell'Amministrazione comunale in materia di sport;
 - c) la costituzione di gruppi di lavoro per realizzare gli obiettivi e le finalità della Consulta Cittadina dello Sport. Dei gruppi di lavoro possono far parte anche persone ed esperti esterni all'Assemblea e al suo Comitato Esecutivo.

Articolo 11 Funzionamento del Comitato esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport può essere convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
2. Una seduta del Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi mezz'ora dopo la prima convocazione, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.
3. I componenti del Comitato decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
4. La decadenza di un componente deve essere comunicata all'interessato in forma scritta, mediante posta elettronica certificata a firma del Presidente o del Vice Presidente della Consulta Cittadina dello Sport, fatta salva la facoltà per l'interessato di presentare le proprie controdeduzioni con nota scritta entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di decadenza.
5. In caso di decadenza, si procederà quindi al reintegro di un nuovo componente eletto dall'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport.
6. L'incarico di componente del Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport è gratuito e volontario e non dà diritto a rimborsi o compensi comunque denominati.
7. Tutti i componenti del Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport hanno diritto di parola e di voto.
8. Alla riunione del Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti e i funzionari del Comune di Rho e i rappresentanti di Istituzioni, Enti, Associazioni esperti in materia, che abbiano specifico interesse sugli argomenti in discussione, compresi i rappresentanti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o del Comitato Italiano Paralimpico.

Articolo 12 Durata del Comitato esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport resta in carico per quattro anni dalla sua elezione e comunque sino a nuova elezione.

Capo IV Norme finali

Articolo 13 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Questo Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella specifica sezione dedicata ai regolamenti del sito internet del Comune di Rho.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questo Regolamento., il Sindaco provvede alla prima costituzione dell'Assemblea Generale.
3. L'attuale Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport rimane comunque in carica sino alla scadenza prevista dalle previgenti disposizioni.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 19/07/2023, pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, dal 21/07/2023 al 05/08/2023.

Il Segretario generale

Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: MATTEO BOTTARI in data 08/08/2023